

ALLEGATO “C”

CAPITOLATO SPECIALE

REGOLANTE LA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI “ELIO LIQUIDO IN DEWARS”, DA CONSEGNARE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO NANOSCIENZE SEDE DI PISA.

CIG	5650789A97
------------	-------------------

Sommario

ART. 1	PREMESSA, OGGETTO E QUADRO NORMATIVO	3
ART. 2	SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVI.....	3
ART. 3	DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 4	TERMINE DI CONSEGNA	4
ART. 5	LUOGO DI CONSEGNA	4
ART. 6	MODALITA' DI RESA	5
ART. 7	RISCHIO	5
ART. 8	CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA.....	5
8.1	ONERI PER LA SICUREZZA	5
ART. 9	RISCONTRO DELLA REGOLARITA DELLA FORNITURA	5
9.1.	VERIFICHE SULLE SPECIFICHE	6
ART. 10.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
ART. 11	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	6
11.1.	EMISSIONE FATTURA.....	7
ART. 12	PENALITÀ	7
ART. 13	RESPONSABILITÀ.....	8
ART. 14	OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL.....	8
ART. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	9
ART. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 17	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI	10
ART. 18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART. 19	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	11

Art. 1 PREMESSA, OGGETTO E QUADRO NORMATIVO

Il presente Capitolato speciale disciplina, per gli aspetti tecnici e amministrativi, l'aggiudicazione della fornitura di "Elio liquido in dewars", da consegnare al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nanoscienze sede di Pisa (in seguito per brevità anche "Stazione appaltante").

Il presente appalto viene bandito secondo la disciplina di cui all'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Art. 2 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVI

L'aggiudicatario dovrà garantire:

a) la fornitura di elio liquido in dewars per una quantità presunta annuale media di 5.000 litri.

L'elio sarà fornito ad elevata purezza secondo le seguenti specifiche:

- Prodotto: Elio liquido (He2)
- Purezza minima: > 0 = 99,998%
- Campo di applicazione: Criogenia per ricerca scientifica;

b) il trasposto e la consegna dell'elio liquido presso la Stazione appaltante, in dewars da 60 litri e/o 100 litri e/o 250 litri, in conformità alle esigenze che verranno di volta in volta richieste.

I sopra citati "dewars" dovranno rispondere a tutte le disposizioni vigenti, leggi, decreti nazionali e norme di riferimento.

Il quantitativo presunto medio sopra indicato deve ritenersi meramente indicativo e potrà variare, per eccesso e per difetto, in ragione del 20% (venti per cento), in relazione alle effettive esigenze della Stazione appaltante, senza che per ciò l'aggiudicatario abbia a pretendere variazioni di prezzo e/o avanzare alcuna eccezione o reclamo al riguardo.

A mero titolo esemplificativo si presume che, nel 90% dei casi, la fornitura settimanale richiesta sarà in dewar da 100 litri.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula del contratto, con esclusione del tacito rinnovo.

L'aggiudicatario è tenuto alla prestazione della fornitura, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio della fornitura.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 60 (sessanta) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare la fornitura in oggetto: l'aggiudicatario ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione della fornitura per l'ulteriore periodo comunicato dalla Stazione appaltante, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente capitolato, a quelle di aggiudicazione e contrattuali.

Art. 4 TERMINE DI CONSEGNA

La consegna dei dewar dovrà avvenire presso il luogo di cui al successivo articolo 5 del presente Capitolato, di norma il martedì successivo all'inoltro dell'ordinativo da parte della Stazione appaltante, effettuato per ogni consegna, non oltre il giovedì della settimana precedente, determinando quindi un tempo non inferiore a cinque (5) giorni solari per l'elaborazione dell'ordine da parte dell'aggiudicatario. L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti dall'aggiudicatario, indifferentemente, mediante posta elettronica e/o fax. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, altresì confermando la data di consegna.

L'orario per la consegna dei dewar dovrà essere di norma compreso tra le ore 9:00 AM e le ore 15:00 PM; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna. L'aggiudicatario dovrà rilasciare alla Stazione appaltante apposito Documento di Trasporto per ogni consegna.

Art. 5 LUOGO DI CONSEGNA

Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Laboratorio Nest, Piazza San Silvestro,
12 - 56127 Pisa

Art. 6 MODALITA' DI RESA

Si intendono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico.

Art. 7 RISCHIO

L'aggiudicatario sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima all'indirizzo indicato all'articolo 5 del presente capitolato.

.

Art. 8 IMPORTI A BASE D'ASTA

Gli importi a base d'asta, soggetti a ribasso, al netto dell'IVA, sono così suddivisi:

- € 9,00 (nove/00) per ogni litro di prodotto;
- € 100,00 (cento/00) per dewar, a copertura dei costi di trasporto e manipolazione merci pericolose.

I prezzi offerti si devono intendere:

- comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretto o connesso, eccetto gli oneri fiscali, necessario per l'esecuzione della fornitura di cui trattasi;
- fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

8.1 Oneri per la sicurezza

Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l'aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'aggiudicatario e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 Marzo 2008.

Art. 9 RISCONTRO DELLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA

Entro trenta giorni solari dalla consegna dei dewar a seguito di ciascun ordinativo, il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al

fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

9.1. Verifiche sulle specifiche

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'art. 2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione, fermo restando l'applicazione di penali di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Art. 10. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o portale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture avverrà entro trenta giorni solari dall'attestazione di regolare esecuzione mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

11.1. Emissione fattura

L'aggiudicatario emetterà la fattura riportante:

a) intestazione:

ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CNR

PIAZZA SAN SILVESTRO, 12

56217 PISA

P. IVA: 02118311006

b) il CIG: 5650789A97;

c) il riferimento al contratto emesso dalla Stazione appaltante;

d) il dettaglio della fornitura consegnata;

e) l'aliquota IVA ai sensi di legge (per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

Art. 12 PENALITÀ

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ogni singolo ordinativo stabilito all'articolo 3 del presente capitolato, l'aggiudicatario si obbliga al pagamento di una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo del singolo ordinativo, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno solare di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti al ritardo.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese di sorta.

Inoltre, nel caso si verificasse quanto indicato all'art. 9.1 del presente capitolato, l'aggiudicatario si obbliga al pagamento di una penale pari a € 0,08 (zero virgola zero otto) per ogni litro dell'ordinativo oggetto del controllo.

Costituisce altresì inadempimento contrattuale e motivo di applicazione delle penali previste al primo paragrafo del presente articolo, anche la mancata consegna nei termini stabiliti dovuta a sciopero aziendale.

Art. 13 **RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario si impegna fin d'ora al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Testo unico Sicurezza Lavoro" e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, l'aggiudicatario:

- a) sarà responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti nonché all'aggiudicatario medesimo, ed è tenuto al risarcimento degli stessi. La Stazione appaltante e tutto il suo personale si intenderanno esonerati da qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento della fornitura.
- b) Si impegna fin d'ora a sollevare la Stazione appaltante ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Stazione appaltante medesima ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura.
- c) Dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, valida per l'intera durata contrattuale.

Art. 14 **OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL**

Nell'esecuzione della fornitura l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese fornitrici oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'aggiudicatario è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi.

Per la natura propria della fornitura, non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o della fornitura nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

Art. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ovvero mediante fax, dichiarati in sede di gara, al domicilio eletto dall'aggiudicatario medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'aggiudicatario e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'aggiudicatario sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'aggiudicatario addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento della fornitura, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'aggiudicatario anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguita la fornitura.

Art. 17 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, l'aggiudicatario è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente capitolato, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- del D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie";
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"";
- del D.P. CNR 23 maggio 2013, n. 000042 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - serie generale - n. 133 del 08/06/2013 "Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

La gara è disciplinata, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili, da quelle contenute nella Lettera di invito nonché dallo Schema di contratto, che i concorrenti ne accettano, sin d'ora, senza riserve e/o eccezioni alcune, i contenuti.

Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Stazione appaltante provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del Stazione appaltante, ivi incluso la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.

Art. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del contratto, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Genova.

* * *